

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000206
DATA: 10/10/2017 14:03
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI NELLE IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Cavalli Mario in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Landini Maria Paola - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Bianciardi Luca - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Luca Lelli - Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME) che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [02-08]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- Servizio Unico Metropolitan Contabilita' e Finanza (SUMCF)
- Servizio Unico Metropolitan Economato (SUME)
- Collegio Sindacale (gia' Revisori)
- Affari Legali e Generali

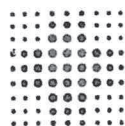
DOCUMENTI:

File	Hash
DELI0000206_2017_delibera_firmata.pdf	370CAE9B3A7C4A370C33B2F9D4167D4A50424C59707F01EF84940362D95D6687
DELI0000206_2017_Allegato1:	68F8644A6EAA0F0C05C8EAD4E01EF0B169F598CCC9FEC9CE4D25BC2C07063797



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELLE IPOTESI DI SOSPETTO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (S.U.M.E.), che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto;

visti:

- la Legge n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successivi decreti attuativi;
- la delibera di ANAC n.831/2016 di approvazione del Piano nazionale Anticorruzione 2016;

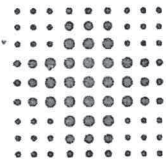
visti altresì:

- il D.lgs n.109/2007 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";
- il D.lgs n.231/2007 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25/09/2015 in cui, in attuazione della predetta normativa, sono stati determinati gli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del territorio da parte degli uffici della pubblica amministrazione;

rilevato che con atto n.prot. 20912 del 25/10/2016 e n. prot. 121799 del 31/10/2016 è stato nominato il Gestore per le segnalazioni sospette di ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale;

considerato che il D.lgs n.231/2007 su citato prevede l'adozione di procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF c/o la Banca d'Italia), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti;

tenuto conto che con l'allegato Regolamento si è provveduto ad analizzare l'organizzazione interna, individuando le responsabilità e le modalità con le quali gli addetti agli uffici devono trasmettere le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette;



tenuto conto altresì che si è provveduto ad acquisire parere favorevole da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell' Istituto nel corso della seduta del 19 luglio 2017;

dato atto che il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

rilevato che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/ e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Dr. Luca Lelli, Direttore del Servizio Unico Metropolitano Economato (S.U.M.E.);

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che vengono richiamate integralmente:

1. di approvare il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni nelle ipotesi di sospetto di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - S.U.M.E.
 - S.U.M.C.F.
 - A tutte le Strutture Aziendali IOR
 - Collegio Sindacale

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Luca Lelli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI NELLE IPOTESI DI SOSPETTO di RICICLAGGIO E di FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (DLgs. N.231/2007 e Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015)

PREMESSA

La **normativa antiriciclaggio** ha lo scopo di impedire, o comunque rendere difficile, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.

Nel presente regolamento si trattano i seguenti aspetti:

- **Operazione sospetta:** in base alle indicazioni contenute nell'art. 41 co.1 D.Lgs. n. 231/2007, è quella che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

- **Riciclaggio:** l'art. 2 del D.Lgs. n. 231/2007 *definisce "riciclaggio" le seguenti attività illecite, se commesse intenzionalmente:*

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

- **Finanziamento al terrorismo:** secondo l'art.1 co.1 lett. a) del D.Lgs. n. 109/ 2007) si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti"

• OGGETTO

- Il presente regolamento viene adottato allo scopo di favorire l'individuazione di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche o elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- Inoltre viene definito il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

• CAMPO DI APPLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 231/2007, l'Istituto Ortopedico Rizzoli (in seguito IOR), è soggetto agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

- Il presente regolamento è rivolto alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

• LIVELLI DI RESPONSABILITA'

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati quattro livelli di responsabilità, tenuto conto anche della istituzione dei servizi amministrativi unificati a livello metropolitano, per quanto attiene gli acquisti, l'economato, il personale e la contabilità:

A - Il Direttore Amministrativo e l'RPCT

B - Il Responsabile della struttura

C - Il Gestore

A - Il Direttore Amministrativo coadiuvato dal RPCT verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino procedure e comportamenti che, ai sensi del presente regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
- forniscano valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;

- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale al rischio di riciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi al riciclaggio di denaro e su eventuali novità normative o regolamentari.

INOLTRE

- fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa all'interno dell'Azienda;
- verifica che il PAF aziendale contenga la previsione di attività formative sulla materia oggetto del presente regolamento;
- valuta le segnalazioni inviate dal Gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.

B - Il Responsabile della struttura (di seguito Responsabile) è il Direttore / Responsabile della struttura aziendale interessata all'applicazione del presente regolamento che risponde:

- dell'applicazione del presente regolamento nelle attività di afferenza;
- della segnalazione al Gestore delle operazioni\transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite.

Tra i "Responsabili" si evidenzia il ruolo del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza che ha il compito di collaborare con il Gestore, sia in relazione alle segnalazioni di propria competenza, sia svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo rispetto alle transazioni finanziarie operate dall'Azienda. Nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, deve informare il Responsabile competente della relativa attività/funzione ed il Gestore.

C - Il "Gestore" è il Referente delle segnalazioni di operazioni sospette, nominato dal Direttore Generale per trasmettere le segnalazioni alla U.I.F. - Unità di informazione finanziaria per l'Italia (organismo nazionale appartenente alla Banca d'Italia). Ha il compito di:

- acquisire le segnalazioni di operazioni sospette provenienti dai Responsabili aziendali secondo le modalità di cui al presente regolamento;
- valutare la correttezza delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e, previo confronto con il Responsabile e col supporto del Direttore UO Contabilità generale, trasmetterle o meno alla UIF;
- informare la Direzione aziendale circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette o sensibili.

• **INDICATORI DI ANOMALIA**

- Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione, la normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare cd aggiornare periodicamente degli appositi indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione (vedi D.M. 25 settembre 2015). In allegato 1 al presente regolamento sono richiamati a titolo esemplificativo alcuni principali indicatori di anomalia maggiormente pertinenti le attività dell'Azienda.
- E' compito degli Uffici aziendali e dei loro Responsabili, del Gestore e del Direttore Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza valutare le operazioni ed i fatti oggetto di verifica secondo criteri che, in base alle circostanze ed indipendentemente dalla presenza od assenza degli indicatori di cui ai precedenti commi, possano ragionevolmente evidenziare elementi sintomatici di fatti contrari alla legge. A tal fine il Gestore può concordare con tali soggetti di inserire, tra i fatti rappresentativi di potenziali situazioni contrarie alla legge di cui all'allegato 1, ulteriori indicatori di anomalia aziendali.

• **PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA: PRESUPPOSTI PER L' AVVIO**

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere\sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Responsabile che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori\uffici, inoltra segnalazione al Gestore secondo le modalità successivamente descritte anche qualora si sia in presenza anche solo di un sospetto.

La segnalazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere tempestiva
- tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti
- garantire l'omogeneità dei comportamenti
- basarsi su una valutazione a carattere omnicomprensivo

Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al Gestore tutte le operazioni ritenute sospette, prescindendo da valutazioni circa il relativo importo e la natura attiva od omissiva della attività soggetta ad analisi.

Il Responsabile dovrà in ogni caso:

- verificare l'identità della controparte;
- controllare banche dati, antecedenti all' instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;

- stabilire la coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- valutare l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).

Il Responsabile valuterà anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

• **PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA.**

Rilevati i presupposti per l'avvio della procedura di segnalazione, di cui al precedente ART.5) , si specificano i principali step procedurali.

1)il Responsabile, raccolte le incongruenze rilevate o presunte, anche attraverso segnalazioni da parte degli Uffici – per quanto di competenza – ed effettuata la relativa valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso, inoltra eventuale segnalazione al Gestore;

2)la segnalazione di cui al punto precedente, inoltrata dal responsabile all'indirizzo mail luca.elli@ausl.bologna.it, informa il Gestore dei fatti oggetto di verifica e descrive il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte attraverso la predisposizione di sintetica relazione e la produzione della eventuale documentazione di supporto, anche con l'ausilio tecnico del Direttore del Servizio Unico Contabilità e Finanza;

3)le segnalazioni di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardanti il Responsabile della Struttura, o nel caso di inerzia di quest'ultimo, possono essere direttamente inoltrate al Gestore dai collaboratori appartenenti agli Uffici;

4)In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

• **ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE**

Il Responsabile, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per l'Istituto, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- vi siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

Il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Istituto, il Responsabile si astiene dall'instaurare il

rapporto o dal compiere l'operazione e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/ o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile della funzione deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della contro parte.

Il Responsabile della funzione non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se la controparte è un ufficio della pubblica amministrazione o una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche.

- **LA SEGNALEZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA ALL'UIF**

- Il Gestore, verifica le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili:
 - in caso di decisione negativa, specifica le motivazioni per le quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
 - in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo della postazione Infostat all'UIF senza indicazione dei nominativi dei segnalanti, utilizzando l'apposito Modulo M/ 903/ D152 di segnalazione di operazione sospetta.
- Il Gestore avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo al fine di consentire l'attivazione dei provvedimenti conseguenti di sospensione o interruzione del rapporto/operazione e, se ne ricorrano i presupposti, la comunicazione all'Autorità giudiziaria.
- Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le pratiche di segnalazione sospetta prese in carico.
- Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.
- Ai sensi dell'art. 6 co.7 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2007, la UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell'Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora ricorra la circostanza della sospensione

dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Istituto di informare la controparte soggetta alle relative indagini.

- **RISERVATEZZA E DIVIETO DI COMUNICAZIONE**

- L'intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza.
- Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno sia all'esterno dell'Istituto. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

ALLEGATO 1: ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA EX DECRETO 25 SETTEMBRE 2015

ALLEGATO 1) Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia (estratto da decreto del Ministero dell'interno 25 settembre 2015)

- **Elenco esemplificativo degli indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui é riferita l'operazione**
 - Il soggetto cui é riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
 - Il soggetto cui é riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni no profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.
 - Il soggetto cui é riferita l'operazione é caratterizzato da ripetute e/ o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
 - Il soggetto cui é riferita l'operazione é un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
 - Il soggetto cui é riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero é accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

- **Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni**

- Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.
- Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui é riferita l'operazione .
- Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

- **Indicatori specifici per settore di attività**

Settore appalti

- Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante é a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza dello stesso da parte del concorrente.
- Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un

suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

- Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
- Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
- Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
- Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
- Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
- Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
- Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
- Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
- Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
- Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.
- Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi

contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.
